

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 12 al 18 aprile 2024)

INDICE

ALOISIO ed altri: sulle nuove disposizioni in materia di misure cautelari e sul processo penale a carico di imputati minorenni (4-01077) (risp. NORDIO, <i>ministro della giustizia</i>)	Pag. 907	(risp. SALVINI, <i>ministro delle infrastrutture e dei trasporti</i>)	918
GASPARRI: sulla recente vicenda di dossieraggio oggetto di indagine della Procura di Perugia (4-01138) (risp. NORDIO, <i>ministro della giustizia</i>)	913	SCALFAROTTO: sulla morte di due detenuti a Rebibbia (4-01042) (risp. NORDIO, <i>ministro della giustizia</i>)	922
GELMINI: sulla previsione di un pedaggio sul raccordo autostradale tra Ospitaletto e Montichiari (4-01022) (risp. SALVINI, <i>ministro delle infrastrutture e dei trasporti</i>)	915	sulla detenzione del connazionale Filippo Mosca in Romania (4-01102) (risp. SILLI, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale</i>)	924
PAITA: sulla richiesta di fermata straordinaria a Ciampino del treno Frecciarossa 9519 da parte del Ministro dell'agricoltura (4-00875)		TURCO: sulla carenza di personale nel ruolo di direttore nell'amministrazione della giustizia (4-01133) (risp. NORDIO, <i>ministro della giustizia</i>)	927

ALOISIO, LOPREIATO, MAZZELLA, PIRRO, PATUANELLI, FLORIDIA Barbara, MAIORINO, CROATTI, NATURALE, CATALDI. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

in Italia, i 17 Istituti penali per i minorenni (IPM) assicurano l'esecuzione dei provvedimenti dell'Autorità giudiziaria, quali la custodia cautelare o l'espiazione di pena dei minorenni autori di reato;

con il decreto-legge 15 settembre 2023 n.123, recante "Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale", cosiddetto "decreto Caivano", sono state previste misure urgenti per il contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile;

il citato decreto disciplina alcune novità in materia di misure cautelari e sul processo penale a carico di imputati minorenni e relativamente alle misure monitorie finalizzate al contrasto alle *baby gang* (daspo urbano, divieto di ritorno e rimpatrio con foglio di via);

gli effetti di questo provvedimento sono stati criticati da diversi esperti del settore e associazioni, come "Antigone";

considerato che:

l'associazione Antigone si interessa della tutela dei diritti e delle garanzie nel sistema penale e penitenziario. Più specificamente, essa svolge attività di promozione e tutela dei diritti delle persone private della libertà, nonché di sensibilizzazione culturale e politica in ambito penale e penitenziario. Raccoglie e divulga informazioni sulla realtà carceraria, cura la predisposizione di proposte di legge e la definizione di eventuali linee emendative di proposte in corso di approvazione, assicura consulenza e, laddove necessario, anche tutela legale, ai detenuti su questioni attinenti all'esecuzione della pena, svolge attività di ricerca in ambito nazionale e internazionale;

secondo quanto emerso dall'ultimo rapporto pubblicato dall'associazione Antigone, il suddetto decreto sta apportando effetti distruttivi sul sistema della giustizia minorile, sia in termini di ricorso alla detenzione che di qualità dei percorsi di recupero per il giovane autore di delitto;

secondo l'associazione, nei primi mesi del 2024 sono già 500 i minori detenuti, un numero *record* nell'ultimo decennio. Analogamente, gli ingressi negli IPM in misura cautelare sono stati 340 nel gennaio 2024 contro i 243 dell'anno precedente. Inoltre, si registra una notevole crescita degli ingressi in IPM per violazione della legge sugli stupefacenti, con un aumento del 37,4 per cento in un solo anno;

la presenza negli IPM oggi è costituita soprattutto da ragazzi e ragazze minorenni, che sono circa il 60 per cento, la cui fascia anagrafica più rappresentativa va dai 16 ai 17 anni;

inoltre, è parere dell'Associazione che l'estensione, da decreto, della possibilità di applicare l'accompagnamento in carcere, a seguito di flagranza e della custodia cautelare, stravolga l'impianto del codice di procedura penale minorile del 1988 e stia già determinando un'impennata degli ingressi negli IPM. In particolare, a partire dal 1988, con l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, l'Italia aveva scelto la via dell'interesse superiore del minore, idea stravolta dal "percorso di rieducazione del minore" introdotta dal "decreto Caivano", che mira a punire per educare;

considerato infine che, a parere degli interroganti l'aumentata possibilità introdotta dal "decreto Caivano" di trasferire i ragazzi maggiorenni dagli IPM alle carceri per adulti sta facendo vedere i propri effetti, con danni enormi sul futuro dei ragazzi,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali iniziative intenda adottare per la tutela e la salvaguardia dei minori, in un'ottica di rieducazione effettiva degli stessi;

quali siano le modalità attraverso cui ritenga di intervenire al fine di affrontare le criticità descritte.

(4-01077)

(7 marzo 2024)

RISPOSTA. - Va premesso che i dati sui quali è stato elaborato il rapporto pubblicato dall'associazione "Antigone" provengono dal Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità di questo Ministero. I dati, previa elaborazione da parte del servizio statistico del Dipartimento, sono pubblicati sul sito ufficiale di questa amministrazione nonché sul sito del centro europeo di studi di Nisida (Napoli) "Osservatorio e banca dati sul fenomeno della devianza minorile in Europa", con aggiornamenti quindicinali di dati provvisori e con *report* semestrali di dati definitivi convalidati.

Come si può chiaramente evincere dall'analisi dei dati registrati, l'entrata in vigore del "decreto Caivano" non ha influito sul numero dei minori e giovani ristretti presso gli istituti penali per i minorenni italiani, tanto che, alla data del 15 gennaio 2024, il dato è sostanzialmente invariato (496 unità), rispetto all'omologo dato per come rilevato al 31 dicembre 2023 (495 unità). Occorre, infatti, precisare che tali dati necessitano di adeguata interpretazione, in quanto un'errata lettura potrebbe condurre a valutazioni anch'esse erronee: a) la cifra di 340 (che viene interpretata come ingressi che sarebbero avvenuti nel solo mese di gennaio 2024, a fronte dei presunti 243 ingressi che si sarebbero verificati nel gennaio 2023), in realtà indica il numero dei minori o giovani detenuti presenti a quella data e non ancora condannati definitivamente (che erano, per l'appunto, 243 alla stessa data del 2023 e che sono 354 al 15 marzo 2024); b) la cifra di 523 indica le presenze registrate in totale negli istituti minorili al 15 marzo 2024 (comprensiva, quindi, del numero di detenuti trasferiti a vario titolo da un istituto all'altro), mentre gli ingressi effettivi registrati nel 2024 fino a tale data, al netto dei trasferimenti tra istituti, sono stati 266.

Se si mette a confronto, poi, il numero degli ingressi negli istituti penali minorili occorsi nell'anno 2023 (1.142), con le serie storiche degli ultimi 15 anni, si può osservare come tale dato si sia mantenuto sostanzialmente costante nel tempo, superando mediamente, di poco, i 1.000 accessi (nel 2012 si è registrato il picco massimo di 1.252). Le eccezioni a questo andamento riguardano l'anno 2014, nel quale è stato emanato il decreto-legge n. 92 del 2014, che ha esteso alle persone maggiorenni di età inferiore ai 25 anni (piuttosto che, come nella normativa previgente, ai 21) la disciplina dell'esecuzione dei provvedimenti limitativi della libertà personale già vigente nei confronti dei minorenni (in tale anno si sono registrati 992 ingressi), e gli anni 2020-2021, durante i quali, a seguito delle misure assunte per il contenimento della pandemia da COVID-19, si sono registrati, rispettivamente, 713 e 835 ingressi.

Va precisato che nella percentuale di ingressi sono anche incluse le risultanze dei frequenti trasferimenti da un istituto all'altro, che avvengono sia per motivi di giustizia o di sicurezza, sia per garantire i colloqui dei ristretti con i propri familiari. Al di là di quest'ultimo dato, nel 2023 la variazione nel numero degli ingressi si è attestata su uno 0,5.

Se si prendono in esame i dati degli ultimi 5 anni relativi alle posizioni giuridiche dei ristretti negli istituti penali per i minorenni si può notare che, nell'anno 2023, il 67 per cento dei presenti era sottoposto a regime di custodia cautelare (con un incremento del solo 4 per cento rispetto all'anno precedente), l'87 per cento dei quali costituito da minorenni, con un decremento del 4 per cento rispetto al 2022. Nel 2023 si è registrato un incremento del 4 per cento, rispetto all'anno precedente, per quanto riguarda i minori stranieri detenuti in custodia cautelare, pari al 75 per cento dell'utenza straniera presente complessivamente. Nell'anno 2023 gli ingressi in provenienza dai centri di prima accoglienza hanno rappresentato il 24 per cento

del totale, il 16 per cento dei quali ascrivibili ad utenti stranieri, dato del tutto neutro, potendo dar luogo a diverse interpretazioni, e ben potendo essere letto anche in riferimento alla complessiva regolamentazione del sistema di accoglienza dei minorenni in Italia.

Il lieve incremento di ingressi negli istituti per minori che si è registrato nell'anno 2023 rappresenta anch'esso un dato del tutto neutro, ove esaminato in relazione alle cause che hanno determinato, nello stesso periodo, l'ingresso di minori o giovani adulti in istituti penali per minorenni: va infatti osservato, in particolare, che l'incidenza maggiore è dovuta agli accessi dovuti all'aggravamento della misura cautelare del collocamento in comunità e alla conseguente sostituzione della misura cautelare originariamente applicata (in ragione della sua violazione da parte della persona che vi è sottoposta) con la misura cautelare inframuraria. In particolare, sempre nel 2023, tale casistica ha riguardato 195 ragazzi italiani, a fronte di 124 stranieri. Di contro, se si analizza il dato dei dimessi per collocamento in comunità (compresi i ricollocamenti dovuti alla sostituzione della misura, come sopra aggravata, all'esito di successiva attenuazione), la forbice tra i due diversi gruppi si assottiglia significativamente, essendo stati dimessi, per tale motivo, 270 ragazzi italiani a fronte di 254 ragazzi stranieri, il che conforta ulteriormente in merito alla validità dei percorsi trattamentali che il sistema persegue all'interno degli istituti penali per i minorenni italiani.

Occorre, peraltro, rappresentare che i dati evidenziati vanno interpretati anche in relazione ai significativi cambiamenti del contesto socioculturale che si sono verificati in questi ultimi anni. Si sottolinea come, nell'anno 2023, i reati contro il patrimonio hanno rappresentato il 55 per cento della tipologia dei delitti ascritti ai minorenni e giovani adulti entrati negli istituti, mentre le violazioni al testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope (decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990) costituiscono circa il 10 per cento del totale. Si sta registrando, infatti, un mutamento epocale nelle manifestazioni delle devianze minorili, sempre più correlate a forme di disagio psichico o psicologico, che non vengono preventivamente intercettate dai servizi territoriali. A tali forme di disagio, si aggiungono quelle, peculiari, di cui è portatrice l'utenza straniera, troppo spesso caratterizzata da gravissime forme di disturbo *post* traumatico da *stress*, dovute alle devastanti esperienze di vita subite sin dalla primissima infanzia, su cui si stratificano altrettanto gravi disturbi da poliassunzione di sostanze stupefacenti o alcoliche, che determinano quadri estremamente complessi da trattare. Rispetto a tali situazioni di disagio appare opportuna, sin dalle fasi di prima accoglienza, l'individuazione di appropriate e specifiche strategie di intervento, che questa amministrazione persegue con grande dedizione, volte a favorire interventi di *équipe* multidisciplinari costituite da psicologi, psichiatri e anche da etnopsicologi, che consentano, per quanto possibile, di prevenire il successivo verificarsi di eventi delittuosi.

Anche in tal senso questo Ministero investe grandi risorse nei percorsi di rieducazione e di risocializzazione dei minorenni e giovani adulti

(sia italiani che stranieri). Ed infatti è d'uopo rammentare che si è posto, fra le priorità da ritenere strategiche, di cui si cominciano a vedere i primi risultati nelle regioni coinvolte, l'obiettivo di aprire nuove comunità socio-educative e terapeutiche integrate, destinate a persone minorenni immesse nel circuito penale, che, una volta a regime, consentiranno di alleggerire ulteriormente il carico di presenze negli istituti penali minorili, pur mantenendo inalterata, ed anzi rafforzata, la funzione rieducativa.

Più in generale, occorre poi considerare che con l'art. 9 del decreto-legge n. 123 del 2023 si è previsto l'inserimento, dopo l'art. 10 del decreto legislativo n. 121 del 2018, dell'art. 10-*bis*. Con tale nuova disposizione normativa viene stabilito che il direttore dell'istituto per minorenni possa richiedere al magistrato di sorveglianza competente per i minori il nulla osta al trasferimento presso un istituto per adulti del detenuto, che abbia compiuto 21 anni, in espiazione pena per reati commessi durante la minore età, il quale, alternativamente, comprometta la sicurezza, ovvero turbi l'ordine negli istituti con violenza o minaccia, impedisca l'attività degli altri detenuti o si avvalga dello stato di soggezione da lui indotto negli altri detenuti. La norma prevede, altresì, che la medesima disciplina si applichi anche al detenuto che abbia compiuto 18 anni di età, in espiazione della pena, che realizzi cumulativamente le condotte indicate. Il comma terzo prevede, infine, che, in ogni caso, il magistrato di sorveglianza possa negare il nulla osta al trasferimento presso l'istituto per adulti "solo per ragioni di sicurezza, anche del detenuto medesimo".

Sebbene la norma, al comma 1, individui nel Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria l'organo competente all'individuazione degli istituti per adulti ove trasferire il giovane adulto per motivi di ordine e sicurezza, ciò vale solo nel caso in cui sia necessario provvedere a un trasferimento *extra* distretto; ipotesi, questa, del tutto residuale nel caso di soggetti transitanti dagli istituti per minori, poiché per loro vige il principio della territorialità dell'esecuzione della pena, previsto dall'art. 22 del decreto legislativo n. 121 del 2018. Pertanto, l'istituto per adulti viene di norma designato dal provveditorato regionale territorialmente competente e, solo laddove debba essere individuato un istituto per adulti fuori del distretto dell'istituto minorile dal quale proviene il detenuto, dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.

Già il decreto legislativo n. 121 del 2018 aveva apportato, con l'art. 9, sostanziali modifiche all'art. 24 del decreto legislativo n. 272 del 1989, disponendo il superamento della distinzione operata con legge n. 117 del 2014 tra *infra* e *ultra* ventunenni, la quale prevedeva, solo per questi ultimi, l'ipotesi di una diversa valutazione del giudice qualora ricorressero "particolari ragioni di sicurezza, tenuto conto, altresì, delle finalità rieducative". Con il decreto legislativo n. 121 del 2018, dunque, tale valutazione è stata estesa a tutti coloro i quali abbiano compiuto il diciottesimo anno di età ed è stata collegata, oltre che allo spiccato profilo di pericolosità del detenuto, anche all'impossibilità di perseguire le finalità rieducative per mancata

adesione al trattamento in atto, quando il giovane adulto si mostri resistente, se non apertamente oppositivo, al progetto educativo. La valutazione e la conseguente decisione, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo n. 272 del 1989, spettano alla competente autorità giudiziaria minorile e, attesa la loro delicatezza, le informazioni e le considerazioni che vengono trasmesse dalla direzione dell'istituto per minori all'autorità giudiziaria, devono essere il più possibile esaustive, all'esito di valutazioni interdisciplinari relative al complessivo percorso seguito dal giovane adulto.

Ciò posto, con l'introduzione dell'art. 10-*bis* dopo l'art. 10 del decreto legislativo n. 121 del 2018, il legislatore, il quale non ha inteso abrogare la normativa preesistente, ha individuato espressamente i casi nei quali l'autorità amministrativa (il direttore dell'istituto per minori) possa chiedere all'autorità giudiziaria (magistrato di sorveglianza dei minori) il trasferimento del ragazzo che abbia compiuto i 18 anni di età. Si precisa che l'*iter* procedurale del transito al circuito per adulti è frutto di un esame complessivo dell'*équipe*, con la condivisione e l'apporto di tutte le professionalità che hanno operato a favore del ragazzo. La legge, infine, non prevede espressamente l'ipotesi di formale istanza presentata dal giovane adulto a un istituto penitenziario ordinario. Tuttavia, nel caso in cui il giovane adulto manifesti tale volontà, l'istruttoria viene avviata, previa sottoposizione all'autorità giudiziaria per le valutazioni, approfondendo le ragioni sulle quali l'istanza è fondata e informando adeguatamente il ragazzo che il transito comporterà la perdita delle opportunità trattamentali offerte dal circuito minorile. La Direzione generale dei detenuti e del trattamento ha disposto, all'indomani dell'introduzione del decreto-legge n. 123 del 2023, due provvedimenti di trasferimento di giovani adulti, di cui uno per ordine e sicurezza e uno su accoglimento istanza.

Si ritiene utile precisare che, in tutto l'anno 2023, sono stati complessivamente 4 i provvedimenti di trasferimento per motivi di ordine e sicurezza adottati ai sensi dell'art. 9 decreto legislativo n. 121 del 2018. Si sottolinea che, in ogni caso, questa amministrazione nel disporre i provvedimenti di trasferimento fuori distretto tiene conto, su segnalazione delle stesse direzioni penitenziarie o dell'autorità giudiziaria, anche delle aspirazioni, espresse dai giovani adulti, a essere avvicinati al territorio di residenza dei loro familiari. Per completezza, si rappresenta che risultano registrati 49 trasferimenti effettuati per motivi di ordine e sicurezza da parte dei provveditori regionali dal 15 settembre 2023, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 123 del 2023, al 29 marzo 2024.

Il Ministro della giustizia

NORDIO

(17 aprile 2024)

GASPARRI. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

a seguito dell'inchiesta della Procura di Perugia, nella quale sono coinvolti il magistrato della Direzione nazionale antimafia Antonio Laudati e il luogotenente della Guardia di finanza Pasquale Striano, per la vicenda di dossieraggio e ispezione di segnalazioni sospette, il 6 marzo 2024 la Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere ha avviato un ciclo di audizioni finalizzate a svolgere attività di verifica e di controllo su quanto è avvenuto;

il 6 marzo il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo Giovanni Melillo, nel corso dell'audizione nella citata Commissione, ha evidenziato "la gravità dei fatti in corso di individuazione e accertamento nell'indagine del collega Cantone è estrema (...). In generale, le condotte attribuite al sottotenente Striano, impregiudicate le valutazioni possibili soltanto dopo il contraddittorio processuale, per estensione e sistematicità mi paiono difficilmente compatibili con la logica della deviazione individuale (...). A parte la mia esperienza, credo che ci siano molti elementi che confliggono con l'idea di azioni concepite e realizzate da un singolo ufficiale ipoteticamente - lo ripeto, ipoteticamente - infedele. Credo che uno dei punti importanti e centrali dell'indagine del procuratore di Perugia sia proprio quello di comprendere la figura e il sistema di relazioni del sottotenente Striano";

il 25 marzo, nel corso dell'audizione del direttore della Direzione investigativa antimafia, generale Michele Carbone, in merito ai risvolti sui dossieraggi e fughe di notizie, l'interrogante, nell'evidenziare i principi di "trasparenza, legalità e affidabilità" richiamati dall'audit, ha posto alcuni quesiti su atti di impulso eventualmente impartiti al finanziere nell'ambito delle attività investigative;

in merito all'indagine "Breakfast" condotta dalla Procura di Reggio Calabria, dettagliatamente ricostruita dal generale Carbone, l'interrogante ha sottolineato che dalla ricostruzione dei fatti emergerebbe un'attività investigativa riguardo alla quale Striano avrebbe reso conto il 17 luglio 2015, il 21 dicembre 2015, l'8 gennaio 2016 e il 29 gennaio 2016, rilevando che le testimonianze sarebbero successive ai periodi di distacco di Striano a Reggio Calabria, che risalgono al periodo dal 26 maggio 2014 al 18 giugno 2015 e in periodi successivi;

all'epoca dei fatti, il Procuratore della Repubblica di Reggio Calabria era il dottor Cafiero De Raho, attuale vicepresidente della Commissione antimafia;

l'interrogante, in più occasioni dall'avvio dell'inchiesta, ha inoltre sollevato problemi di inopportunità rispetto alla partecipazione all'attività della Commissione antimafia, da parte del vertice della Procura all'epoca

dei fatti, non potendo svolgere la funzione di controllore su vicende che riguardano la sua stessa attività;

lo svolgimento e la tempistica dei fatti fanno ipotizzare la non estraneità di Striano all'indagine condotta dalla Procura di Reggio Calabria;

in risposta alle domande poste dall'interrogante, il generale Carbone ha affermato che Striano "non ha partecipato soltanto all'operazione 'Breakfast', ma ha partecipato anche ad altre operazioni. Non mi risulta, per quanto riguarda l'impiego nella seconda fase, quindi nell'operazione che è stata condotta nel 2014-2015, che ci sia stata una richiesta nominativa da parte della procura di Reggio Calabria nei confronti di Striano. Ma Striano era uno stretto collaboratore di un ufficiale della Guardia di finanza, anch'egli in forza alla Direzione investigativa antimafia, che evidentemente viene impiegato dalla direzione centrale per quanto riguarda l'indagine 'Breakfast', dove addirittura viene poi confermato";

lo stesso generale Carbone ha dato conto di un passaggio di una lettera del centro operativo di Reggio Calabria del 1° luglio 2014 in merito alla richiesta di proroga dell'aggregazione del luogotenente Striano: "si comunica che, nell'ambito del terzo settore di questo ufficio, è stato costituito un gruppo di lavoro formato da ufficiali di polizia giudiziaria che sta svolgendo alcune deleghe di attività di indagine del sostituto procuratore distrettuale antimafia Giuseppe Lombardo, relativi al procedimento penale operazione 'Breakfast'. In particolare, il gruppo di cui sopra, di cui fa parte il luogotenente Striano, attraverso analisi di oltre cento faldoni e altro copioso carteggio di natura finanziaria, rinvenuto e sottoposto a sequestro presso le sedi amministrative e le private dimore di soggetti indagati, ha dimostrato che i coniugi Maticena-Rizzo detengono il controllo in via diretta e/o immediata di una vasta galassia societaria, organizzata secondo lo schema tipico delle società a scatole cinesi. Attualmente il gruppo di lavoro si sta occupando degli accertamenti di natura economico-patrimoniale, dell'analisi della documentazione e dei supporti informatici sequestrati a carico dell'indagato Scajola Claudio, al fine di contestargli l'aggravante mafiosa, in vista dell'udienza fissata per il 17 luglio presso il tribunale del riesame di Reggio Calabria, accertamenti di natura patrimoniale che consentono di effettuare le ricostruzioni della galassia societaria riconducibile al gruppo di Vincenzo Speziali. Per quanto sopra, si chiede di valutare l'opportunità di prorogare l'aggregazione del luogotenente Striano fino al 29 agosto. Questa aggregazione poi è andata avanti fino a un certo punto, ma chi scriveva, ovvero il responsabile del centro operativo di Reggio Calabria, non metteva più le date ogni quindici giorni, ogni venti giorni, bensì 'fino ad esigenze cessate'. Quindi, Striano ha potuto collaborare in quella sede";

nel concludere le risposte alle domande dell'interrogante, il generale Carbone ha affermato che: "Il gruppo di lavoro in seno alla DNAA, inizialmente costituito nel 2015 e poi rinnovato nel 2018, operava - lo dicono i

protocolli, non lo dico io - sotto la direzione del responsabile delle SOS all'interno di quell'organismo";

la vicenda dalla quale risulta un'attività di dossieraggio è a giudizio dell'interrogante ancor più inquietante perché attuata con metodologie in palese violazione delle norme costituzionali a difesa della riservatezza e dell'attività, anche, di esponenti delle istituzioni nell'esercizio delle loro funzioni,

si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo;

se ritenga di assumere iniziative, nell'ambito delle proprie competenze, per far luce su questa vicenda.

(4-01138)

(9 aprile 2024)

RISPOSTA. - Con riferimento all'interrogazione concernente il "caso dossier", come sulla stampa nominato, relativo ai numerosi accessi non autorizzati alle banche dati nella disponibilità della Direzione nazionale antimafia, come è noto, è stata aperta un'inchiesta da parte della Procura della Repubblica di Perugia (e dalla Procura della Repubblica di Roma per la parte di competenza), attualmente in corso e coperta dal segreto investigativo.

In sintesi, dei fatti oggetto dell'interrogazione risulta pienamente investita sia l'autorità giudiziaria, il cui scrutinio e valutazione giuridica restano alla stessa demandati, che la Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere. Per quanto rientra nella specifica competenza di questo Dicastero, al fine di corrispondere alle richieste formulate dall'interrogante, si è provveduto ad investire le competenti articolazioni ministeriali sulla vicenda e si è in attesa che esse rassegnino le valutazioni di competenza.

Il Ministro della giustizia

NORDIO

(17 aprile 2024)

GELMINI. - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* -
Premesso che:

la A21 racc (un raccordo autostradale comunemente indicato come “Corda molle” per la sua forma semicircolare) connette la pianura bresciana da est a ovest, permettendo di costeggiare Brescia senza percorrere le tangenziali est e ovest, già congestionate dal traffico cittadino, e senza gravare sul traffico dei comuni dell’*hinterland* bresciano che la Corda molle attraversa;

la Corda molle ha origine dalla strada provinciale 19 Concesio-Capriano del Colle, sulla base di un progetto degli anni ‘60 realizzato tra gli anni ‘70 e il 1992. Alla fine degli anni ‘90 la società CentroPadane comincia la progettazione per espandere la Corda molle al tratto Ospitaletto-Montichiari in modo da farne un raccordo per le autostrade A4 (Milano-Venezia), A21 (Torino-Piacenza) e A35 (BreBeMi, cioè Brescia-Bergamo-Milano, inaugurata nel 2014): i lavori si sono svolti tra il 2009 e il 2012, anno in cui termina la concessione a CentroPadane;

a seguito di una gara risalente al 2012, nel 2018 la concessione della Corda molle passa ad Autovia Padana (parte del gruppo Gavio), che inizia i lavori per i 20 chilometri mancanti nel 2020: la consegna era prevista per il 2023. I lavori si protraggono in realtà fino al 2024, con la riqualificazione dei 13 chilometri del tratto Azzano Mella-Ospitaletto e la realizzazione *ex novo* dei 17 chilometri del tratto Azzano Mella-Montichiari;

la Corda molle si estende per poco più di 30 chilometri tra Concesio (a nordovest di Brescia) e Montichiari (a sudest) passando per Ospitaletto, Travagliato e numerosi altri comuni; il traffico stimato è di 20.000 automobilisti al giorno con una percorrenza media di 10 chilometri;

a inizio febbraio 2024, durante una riunione del Consiglio provinciale di Brescia, il presidente della Provincia Emanuele Moraschini e il consigliere delegato alla viabilità Paolo Fontana annunciano, alla presenza di rappresentanti di Autovia Padana, che la Corda molle sarà a pagamento a partire dal 1° luglio 2024 (con un pedaggio stimato di 10 centesimi di euro per chilometro);

è stata immediata la reazione dei sindaci dei territori sull’asse viario, tramite petizioni (Filippo Spagnoli, sindaco di Montirone: a oggi più di 11.300 firme), il coinvolgimento del consiglio nazionale dell’Associazione nazionale Comuni italiani (Roberta Sisti, sindaco di Torbole e delegato ANCI) e prese di posizione a livello di Consiglio regionale (Claudia Carzeri);

a preoccupare i sindaci e coloro che li sostengono è sia il carico di traffico sproporzionato, anche pesante, che graverà sulle reti stradali comunali (per non parlare dell’inquinamento sul lungo periodo), sia il rischio che, dopo decenni di lavori sul raccordo, la Corda molle rimanga sottoutilizzata, come del resto è successo esattamente 10 anni fa con la BreBeMi;

la Provincia di Brescia ha convocato i sindaci dei territori coinvolti per lunedì 19 febbraio 2024, nella speranza di trovare un accordo con Autovia Padana per rendere il passaggio gratuito almeno per i residenti dei comuni sull'asse del raccordo; il 6 febbraio il Ministro in indirizzo ha dichiarato la Corda molle non sarà a pagamento,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda prendere provvedimenti (e di quale genere) nei confronti di Autovia Padana per l'annuncio tardivo dei pedaggi previsti a seguito della riqualifica e ampliamento della Corda molle;

se intenda stanziare fondi per rendere il transito gratuito, e se questi fondi renderanno il tratto gratuito per tutti gli automobilisti in transito (le stime ammonterebbero a circa 500 milioni di euro) oppure per i soli residenti.

(4-01022)

(14 febbraio 2024)

RISPOSTA. - Il raccordo autostradale Ospitaletto-Montichiari ha un'estensione complessiva di circa 30 chilometri di tracciato autostradale di categoria A1 e di circa 7,6 chilometri di varianti per viabilità locali. L'opera si articola in più lotti. I lotti 1 e 2 presentano un'estensione complessiva pari a circa 11,5 chilometri e si sviluppano in sovrapposizione all'esistente tracciato della strada provinciale 19, dall'attuale sovrappasso dell'autostrada A4 (tratto Bergamo-Brescia) in prossimità del casello di Ospitaletto, sino al ponte sul canale Quinzanello (Azzano Mella), raccordandosi al tracciato dei lotti 3 e 4, già in esercizio, alla Brescia-Bergamo-Milano e alla viabilità ordinaria. L'esecuzione di tali lotti è ricompresa tra gli obblighi convenzionali dell'attuale gestore Autovie padane S.p.A. I lotti 3 e 4, già realizzati dal precedente concessionario autostrade Centro padane S.p.A. ed in esercizio dal 2012, hanno un'estensione complessiva di 18,5 chilometri; si sviluppano dal ponte sul canale Quinzanello fino allo svincolo sulla strada statale 236 "Goi-tese", raccordandosi alla bretella del casello di Brescia est dell'autostrada A4 ed allo svincolo tra la tangenziale sud di Brescia e la strada statale 45bis.

L'attuale concessionario Autovie padane è risultato aggiudicatario della gara e il 1° marzo 2018 ha avuto avvio la gestione sulla base della convenzione di concessione stipulata in data 31 maggio 2017, la quale fissava tra i principali impegni relativi al primo quinquennio di concessione il completamento del raccordo e la previsione di considerare una tratta limitata, per un'estensione di soli 4 chilometri, ai fini della determinazione del pedaggio applicato agli utenti in entrata ed uscita dal casello di Brescia sud.

Con il completamento del raccordo, in osservanza alle pattuizioni convenzionali vigenti, è esclusa l'ipotesi del pedaggiamento integrale per tutto il 2024 della tratta, ossia l'introduzione di nuovi pedaggi, nonché l'applicazione di incrementi tariffari sulla tratta già soggetta a pedaggiamento. Nel rispetto delle disposizioni regolatorie, in occasione dell'aggiornamento periodico del piano economico-finanziario, potranno essere valutate eventuali variazioni e agevolazioni per i residenti, che dovranno essere concordate dalla società concessionaria con il Ministero.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

SALVINI

(17 aprile 2024)

PAITA. - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.* - Premesso che:

secondo organi di stampa, in data 21 novembre 2023, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste viaggiava sul treno Frecciarossa 9519, sulla tratta Torino-Salerno, diretto a Caivano per un evento, da dove poi si sarebbe dovuto muovere nuovamente verso Roma, per registrare una trasmissione televisiva;

deviato sulla vecchia linea Roma-Napoli e con circa due ore di ritardo per via di un guasto sulla linea ad alta velocità, il treno, come confermato da Trenitalia, ha effettuato una fermata straordinaria presso la stazione di Ciampino;

sempre secondo organi di stampa, la fermata straordinaria sarebbe stata richiesta dal Ministro dell'agricoltura, "per motivi istituzionali", il quale ha confermato l'accaduto giustificando la propria richiesta sulla non conoscenza del ritardo del treno e sottolineando che, della fermata straordinaria, avrebbero potuto beneficiare anche gli altri passeggeri;

è evidente che la possibilità di beneficiare di una fermata imprevista in ragione di ritardi (all'ordine del giorno sulle tratte ferroviarie nell'ultimo anno) non rappresenti un'opzione concreta per tutti;

Ferrovie dello Stato, in una nota sulla vicenda, ha affermato il carattere "non eccezionale" dell'accaduto, sostenendo che negli ultimi sei mesi, sull'alta velocità, vi siano stati «207 casi di fermate straordinarie per coincidenza/riprotezione dei clienti derivanti da gestione anormalità o circolazione perturbata» e che la richieste di fermate straordinarie «sono valutate in funzione ai tempi di arrivo alla prima località di servizio utile ... in relazione alla fermata per servizio commerciale», ma anche in base alla sussi-

stenza di «particolari esigenze, quali ad esempio di emergenza di ordine pubblico ecc.», in ogni caso valutando «caso per caso e, in relazione ai possibili impatti sulla circolazione dei passeggeri»;

non è chiaro quali siano le circostanze che hanno portato a effettuare le 207 fermate straordinarie richiamate dalla predetta nota, soprattutto alla luce dell'indeterminatezza e omnicomprensività che caratterizza le locuzioni «coincidenza/riprotezione» e «gestione anomalità o circolazione perturbata», all'interno delle cui fattispecie può farsi ricadere tanto un guasto tecnico (che impedisce *in toto* la circolazione del treno) quanto esigenze specifiche e personalissime, come quella che hanno portato il Ministro in indirizzo a richiedere la fermata straordinaria;

sempre secondo Ferrovie dello Stato, peraltro, «in questo specifico caso» la decisione di effettuare una fermata straordinaria presso la stazione di Ciampino «veniva comunicata a tutti i passeggeri a bordo treno tramite un annuncio audio», sulla base di una specifica richiesta della «sala operativa Trenitalia ... al Centro di Coordinamento della Circolazione di RFI»;

il fatto che la fermata straordinaria sia stata comunicata a tutti i passeggeri rappresenta un adempimento dovuto e ineludibile, mentre non si comprende quale siano le ragioni per cui la sala operativa di Trenitalia abbia deciso di richiedere la fermata straordinaria al Centro di coordinamento, né da chi sia pervenuta esattamente tale richiesta;

la nota di Ferrovie dello Stato afferma che la fermata straordinaria è stata disposta «in conformità al regolamento europeo 782 del 2021», secondo cui «nel caso in cui l'arrivo alla destinazione finale sia previsto con un ritardo superiore a 60 minuti, qualora il viaggio non risulti più utile ai fini del programma originario di viaggio, il passeggero ha diritto al rientro al punto di partenza o ad altra località intermedia di sua scelta»;

l'articolo 18 del citato regolamento, tuttavia, non riconosce in alcun il diritto del passeggero «al rientro ... ad altra località intermedia di sua scelta», limitandosi a prevedere che, in presenza di ritardi pari o superiori ai 60 minuti, il passeggero possa solo: a) ottenere il rimborso, anche parziale, e avere la possibilità, se del caso, di ritornare al punto di partenza iniziale (non intermedio) non appena possibile; b) proseguire il viaggio secondo un itinerario alternativo, a condizioni di trasporto simili, verso la destinazione finale non appena possibile, eventualmente anche a una data successiva, a discrezione del passeggero. Le ipotesi contemplate dalla normativa richiamata da Ferrovie dello Stato, pertanto, non contemplano l'ipotesi di una fermata straordinaria come quella descritta;

la generica e imprecisa nota di Ferrovie dello Stato, pertanto, non sconfessa l'utilizzo privato e discrezionale di un servizio di trasporto pub-

blico realizzato da una società a partecipazione pubblica per fini di pubblica utilità,

si chiede di sapere:

se ai Ministri in indirizzo risulti che la fermata straordinaria descritta in premessa e richiesta dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste abbia comportato, per il Frecciarossa 9519 dello scorso 21 novembre, una ulteriore deviazione dalla tratta (secondaria) a questo già assegnata per ragioni tecniche;

se risulti che qualcuno, e, nel caso, chi, abbia contattato Trenitalia o altra società del gruppo Ferrovie dello Stato per comunicare la richiesta avanzata dal Ministro dell'agricoltura e chi, conseguentemente, abbia deciso di disporre la fermata straordinaria presso la stazione di Ciampino;

se corrisponda al vero il fatto che, davanti alla richiesta di fermata straordinaria del Ministro dell'agricoltura, il capotreno abbia opposto il proprio diniego e quali siano le motivazioni addotte dalla sala operativa Trenitalia a corredo della richiesta di fermata straordinaria al Centro di Coordinamento della Circolazione di RFI, nonché le ragioni per cui la sala operativa abbia ritenuto necessario avanzare detta richiesta, nonostante il carattere tutt'altro che eccezionale del ritardo accumulato dal Frecciarossa 9519;

se il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (quale soggetto competente per materia) fosse a conoscenza della richiesta del Ministro dell'agricoltura e se alcuna struttura del suo dicastero abbia avuto un qualche ruolo nella determinazione della fermata straordinaria;

quali siano le ragioni, i temi e le circostanze che hanno comportato le 207 fermate straordinarie riferite nella nota di Ferrovie dello Stato di cui in premessa;

se risulti quante volte e in quali occasioni i membri del Governo e i parlamentari abbiano richiesto fermate straordinarie dei treni su cui viaggiavano e che abbiano comportato deviazioni dall'itinerario previsto.

(4-00875)

(1° dicembre 2023)

RISPOSTA. - Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo relativo all'evento occorso in data 21 novembre 2023, sulla base degli elementi pervenuti dal gruppo Ferrovie dello Stato italiane, si rappresenta quanto segue.

A causa di una temporanea indisponibilità della linea ferroviaria ad alta velocità, il treno 9519, subito dopo la partenza da Roma, è stato deviato dal gestore dell'infrastruttura RFI (Rete ferroviaria italiana) sulla linea tradizionale via Cassino. Nei pressi di Roma Casilina il treno si è arrestato in quanto, poco più avanti sulla linea, era in corso un'accudienza a un treno merci. Il treno ha maturato, quindi, un ritardo di più di 70 minuti regolarmente comunicato ai passeggeri a bordo treno.

In considerazione di tale ritardo, il ministro Lollobrigida ha chiesto al capotreno se fosse possibile effettuare una fermata straordinaria. Non essendo possibile effettuare tale fermata nella stazione Casilina, in quanto chiusa al servizio viaggiatori poiché priva delle condizioni di sicurezza per permettere la discesa di passeggeri per l'assenza di un marciapiede, la sala operativa di Trenitalia e RFI hanno ritenuto possibile effettuare una fermata straordinaria per servizio viaggiatori del treno nella stazione di Ciampino. Tale fermata straordinaria è stata annunciata a mezzo audio e video a tutti i viaggiatori; sono state aperte tutte le porte del convoglio ed oltre al Ministro con la scorta sono scese altre tre persone. La fermata non ha comportato ulteriori ritardi considerata la problematica del rallentamento della circolazione causata dal treno merci sulla stessa linea.

Come riferito dal ministro Lollobrigida nel corso del *question time* presso la Camera dei deputati in data 29 novembre 2023, la ragione della sua richiesta di una fermata straordinaria era motivata dal rischio di non partecipare agli eventi istituzionali previsti a Caivano (Napoli), con gravi conseguenze di natura organizzativa a danno del personale scolastico, del personale dell'Arma dei Carabinieri e specialmente dei tanti cittadini che sostavano all'aperto in una giornata di allerta meteorologica per la regione Campania. Il ministro Lollobrigida ha evidenziato, altresì, di aver adempiuto al proprio dovere in quanto la sua presenza a Caivano rappresentava la vicinanza dello Stato in un territorio martoriato dalla criminalità.

Quanto ai 207 casi citati, il gruppo Ferrovie dello Stato ha evidenziato che questi sono avvenuti per le seguenti motivazioni: esigenze commerciali, fermata straordinaria per gestione di anomalie, fermata straordinaria o deviazione causa meteo avverso o terremoto, gestione dei passeggeri in disguido a causa di ritardo del treno, intervento del 118, richiesta della Polizia ferroviaria, riprotezione per ritardo del treno. Pertanto, tra questi vi sono casi assimilabili a quello in argomento, in linea con le condizioni generali di trasporto, le quali recepiscono il regolamento europeo n. 782 del 2021. L'evento in esame rientra nelle cause della riprotezione per "disguido a causa di ritardo del treno", la quale può avvenire nei seguenti casi: per treno in forte ritardo con deviazione per linea interrotta, che comporta per esempio il salto di Roma Termini con necessità di fermata straordinaria a Roma Tiburtina, o, come nel caso di specie, il passaggio da "direttissima" a "linea lenta", oppure per treno in forte ritardo per circolazione interrotta, ad esempio per investimento, con necessità di far scendere i passeggeri nella prima località utile con marciapiede per riprotezione del viaggio. In tali cir-

costanze, l'equipaggio del treno effettua una fermata straordinaria in coordinamento con la sala operativa, sulla base di un'esigenza che può giungere dal capotreno o anche da Polizia ferroviaria.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

SALVINI

(17 aprile 2024)

SCALFAROTTO. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

la notizia della morte in poche ore a Roma di altri due detenuti, uno di 66 e l'altro di 77 anni, ripropone il tema delle condizioni di vita nelle carceri e in particolare del diritto alla salute dei detenuti;

il primo, diabetico, deceduto nella notte tra il 19 e il 20, aveva 66 anni e si trovava in cella a Rebibbia. Il secondo, sempre detenuto a Rebibbia, è morto il 21 febbraio 2024, aveva 77 anni ed era affetto da polmonite e insufficienza renale;

il Garante delle persone private della libertà del Lazio, Stefano Anastasia, ha denunciato "l'incompatibilità della detenzione con le malattie gravi, che non possono essere adeguatamente curate in carcere";

risulta davvero difficile da comprendere come i due uomini ultrasessantenni e affetti da gravi patologie fossero ancora in stato di detenzione in carcere nonostante l'aggravarsi delle loro malattie;

il diritto alla salute vale anche per i detenuti ma evidentemente in questo caso non è stato così poiché, se le patologie non possono essere curate nella reclusione, il detenuto deve essere ricoverato tempestivamente in una struttura idonea, prima che sia troppo tardi;

il Garante nazionale dei detenuti ha annunciato che saranno avviate verifiche in merito ai decessi dei due detenuti avvenuti a Roma in poche ore;

in generale, nella situazione drammatica in cui versano le carceri italiane, il tema dell'assistenza sanitaria resta una delle questioni che richiedono maggiore attenzione e cura da parte del Governo e del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;

il problema delle visite specialistiche per i detenuti è annoso e legato a molteplici inefficienze delle strutture carcerarie,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda approfondire le circostanze della morte dei due detenuti e quali azioni, anche di carattere normativo, intenda porre in essere al fine di scongiurare nuovi episodi così gravi da comportare il decesso di persone in stato detentivo.

(4-01042)

(23 febbraio 2024)

RISPOSTA. - Gli eventi critici hanno visto coinvolti, rispettivamente, il detenuto di media sicurezza P.F., di 66 anni, ristretto nella casa reclusione di Roma Rebibbia, e il detenuto C.D., di 77 anni, sottoposto al regime di cui all'art. 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario, ristretto presso la casa circondariale di Roma Rebibbia nuovo complesso.

Il 20 febbraio 2024, la direzione della casa reclusione di Roma Rebibbia ha comunicato il decesso per cause naturali del detenuto P.F., rinvenuto esanime, sdraiato sul letto; ne è stato constatato il decesso, con ipotesi diagnostica di arresto cardiocircolatorio. Il 27 febbraio, la competente Direzione generale dei detenuti e del trattamento ha incaricato il provveditorato regionale di svolgere indagine ispettiva; allo stato ancora in corso.

Sempre il 20 febbraio 2024, la direzione della casa circondariale di Roma Rebibbia nuovo complesso ha comunicato il decesso del detenuto C.D., constatato dal medico di turno del reparto di rianimazione dell'ospedale Villa San Pietro Fatebenefratelli di Roma. Anche in relazione a tale decesso, la suddetta Direzione generale ha incaricato il provveditorato regionale di svolgere indagine ispettiva volta ad appurare le cause, le circostanze e le modalità dell'accaduto e si è ancora in attesa dei risultati.

Relativamente alle problematiche di tipo sanitario evidenziate, si ritiene utile ribadire, in via preliminare, che, con la riforma della medicina penitenziaria, attuata con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008, è stato sancito il trasferimento al servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria.

Si evidenzia che questa amministrazione è da tempo impegnata per migliorare le condizioni di detenzione e per ridefinire il proprio ruolo anche in tema di tutela della salute dei detenuti. L'accordo recante "linee guida in materia di modalità di erogazione dell'assistenza sanitaria negli istituti penitenziari per adulti; implementazione delle reti sanitarie regionali e nazionali", approvato dalla Conferenza unificata il 22 gennaio 2015, ha fornito indicazioni alle Regioni e alle ASL per organizzare i servizi sanitari negli istituti penitenziari, secondo modalità uniformi sul territorio nazionale. Il ruolo dell'amministrazione penitenziaria delineato nell'accordo si esprime attraverso un'intensa attività di collaborazione con le Regioni e le ASL, di-

retta a facilitare la costruzione di reti di presidi sanitari interni ed esterni agli istituti penitenziari adeguati ai bisogni di salute dei detenuti. I servizi sanitari sono diversamente modulati in relazione all'organizzazione dei circuiti penitenziari e presentano caratteristiche e potenzialità differenti a seconda delle dimensioni del numero dei detenuti, della loro tipologia e del flusso degli arrestati.

Al riguardo, presso la casa reclusione di Roma Rebibbia risultano presenti, fra l'altro, i seguenti presidi: assistenza medica sull'intero arco giornaliero, cardiologo, pneumologo, fisiatra, psichiatra, psicologo, eccetera. Presso la casa circondariale di Rebibbia nuovo complesso risultano presenti, oltre all'assistenza medica sull'intero arco giornaliero, i seguenti presidi: cardiologo, angiologo, chirurgo, ecografo, endocrinologo, radiologo, urologo, eccetera. Entrambe le sedi penitenziarie sono prossime a sedi ospedaliere dotate di unità di terapia intensiva cardiologica e centro di rianimazione. È opportuno sottolineare che, mentre in relazione al decesso del detenuto F.P., la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma ha affermato di non disporre di ulteriori informazioni allo stato ostensibili, invece, con riguardo alla morte di C.D. ha precisato che dagli accertamenti eseguiti "si evince che il ricovero presso l'Ospedale Villa San Pietro era stato preceduto da quello presso l'ospedale Pertini in data 22.01.2024, quindi il detenuto era uscito dalla struttura carceraria circa un mese prima del suo decesso".

Infine, occorre evidenziare che questo Ministero ha recentemente emesso un decreto che prevede per il corrente anno l'assegnazione di 5 milioni di euro all'amministrazione penitenziaria per il potenziamento dei servizi trattamentali e psicologici negli istituti, attraverso il coinvolgimento di esperti specializzati e di professionisti esterni all'amministrazione. Detto stanziamento annuale di bilancio (pari a oltre il doppio di quanto stanziato in precedenza), destinato alle finalità di prevenzione del fenomeno suicidario e di riduzione del disagio dei ristretti, conferma l'impegno da parte del Governo nella pronta adozione di misure necessarie per migliorare le condizioni detentive negli istituti penitenziari, anche in vista di un intervento più strutturato e duraturo nel tempo da proporre come priorità nel prossimo disegno di legge di bilancio.

Il Ministro della giustizia

NORDIO

(15 aprile 2024)

SCALFAROTTO. - *Ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della giustizia.* - Premesso che:

Filippo Mosca è un giovane ventinovenne originario di Caltanissetta, che aveva deciso di andare in Romania per partecipare a un *festival* di musica con alcuni amici che da tempo vivevano nel Paese e che ora si trova in carcere da circa nove mesi;

secondo organi di stampa Mosca sarebbe stato arrestato, proprio in Romania, all'inizio dello scorso maggio, con l'accusa di traffico internazionale di stupefacenti, accusa che egli ha costantemente respinto, sin da subito, dichiarandosi innocente;

condannato in primo grado a otto anni di detenzione, da nove mesi è recluso in condizioni disumane nel carcere di Porta Alba a Costanza;

Mosca è detenuto in condizioni igienico-sanitarie indegne, insieme ad altre 24 persone in una cella di circa 30 metri quadrati: per i bisogni fisiologici i detenuti hanno a disposizione un buco sul pavimento della cella, spesso intasato e che non viene mai lavato;

in nessun caso si può tollerare la detenzione di un nostro concittadino, in uno Stato membro dell'Unione europea, in condizioni tanto disumane e degradanti;

nei prossimi mesi dovrebbe concludersi, nei confronti suoi e di alcuni connazionali, il giudizio d'appello, mentre il 25 marzo l'autorità giudiziaria romena si pronuncerà sulla richiesta di trasferimento agli arresti domiciliari (condizione da cui sarà possibile richiedere il rimpatrio con esecuzione domiciliare nel territorio nazionale);

nel corso dell'ultima udienza hanno assistito solo imputati e famiglie, il giudice ha allontanato gli altri presenti, tra i quali i rappresentanti dell'ambasciata italiana, la dottoressa Navarra, capo dipartimento e l'avvocato di fiducia della stessa ambasciata, nonostante avessero fatto presente che fossero lì solo in qualità di osservatori,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e quali iniziative, anche di natura diplomatica, intendano assumere per garantire che Filippo Mosca sia sottratto a una detenzione che viola i diritti umani fondamentali e possa tornare prontamente in Italia.

(4-01102)

(20 marzo 2024)

RISPOSTA. - Il signor Filippo M. è stato fermato in Romania il 3 maggio 2023 insieme ad altri due connazionali, con l'accusa di traffico di stupefacenti ad alto rischio, detenzione e consumo di droga. I tre connazionali si trovano attualmente presso il penitenziario di Poarta Alba (Constan-

za). Durante l'udienza del 22 dicembre 2023 il signor M. è stato condannato a 8 anni e 3 mesi di reclusione. La richiesta avanzata dai legali per ottenere misure cautelari alternative è stata rigettata lo scorso 25 marzo 2024. Tutti e tre hanno presentato istanza d'appello. La prossima udienza è stata programmata per il 19 aprile 2024.

La vicenda dei cittadini italiani detenuti a Poarta Alba è stata sollevata con le autorità romene dai vertici politici italiani. Lo scorso 15 febbraio, in occasione del terzo vertice intergovernativo italo-romeno, il vice Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro degli affari esteri Tajani ha sensibilizzato la Ministra degli esteri romena Odobescu e la Ministra della giustizia Gorghiu riguardo alle condizioni detentive dei connazionali. Il 12 marzo il Ministro della giustizia Nordio ha consegnato a quest'ultima un promemoria sulla vicenda.

Sin dall'inizio della vicenda, l'ambasciata d'Italia a Bucarest si è attivata per prestare ogni necessaria assistenza al signor M. e agli altri connazionali detenuti a Poarta Alba, sensibilizzando le autorità locali per la concessione di un regime detentivo in linea con i principi dell'Unione europea. Al riguardo, l'ambasciatore d'Italia a Bucarest ha appositamente incontrato il primo Ministro romeno e la Ministra della giustizia. L'ambasciata ha effettuato 6 visite consolari, l'ultima, il 5 aprile, effettuata dall'ambasciatore insieme all'eurodeputata Francesca Donato. Nel corso della visita si è potuto osservare il generale buono stato di salute dei tre connazionali e il graduale miglioramento delle condizioni detentive.

L'assistenza costante e puntuale ai connazionali detenuti fuori dai confini nazionali rientra nel quadro dei servizi consolari offerti dalle nostre ambasciate e consolati. Nell'ambito delle prerogative riconosciute dalla Convenzione di Vienna, le rappresentanze diplomatico-consolari italiane definiscono un calendario di visite consolari a intervalli regolari e con una frequenza adeguata, in modo tale da valutare in generale le condizioni delle strutture detentive, le condizioni psichiche e fisiche dei detenuti, il rispetto dei diritti di visita da parte degli appartenenti alla sfera familiare e affettiva e dei diritti di difesa. Laddove le circostanze verificate non rispondano ad adeguati *standard* di rispetto della dignità della persona, le nostre rappresentanze, in stretto raccordo con la Farnesina, intervengono prontamente, e se necessario, ripetutamente presso le locali autorità. Le sedi esperiscono altresì ogni utile iniziativa volta a riconoscere misure alternative al carcere ai connazionali detenuti all'estero, d'intesa con i legali e i connazionali direttamente interessati.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale

SILLI

(16 aprile 2024)

TURCO. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

in data 17 novembre 2020 è stato pubblicato sul sito del Ministero della giustizia il bando relativo al "Concorso pubblico, per titoli ed esame orale, su base distrettuale, per il reclutamento di complessive n. 400 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo di Direttore, da inquadrare nell'Area funzionale Terza, Fascia economica F3, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia - Amministrazione giudiziaria";

al termine delle prove selettive, svolte in date e con calendari diversi per ogni distretto di Corte di appello, sono state pubblicate le relative graduatorie;

nell'atto di indirizzo politico-istituzionale per l'anno 2022 del Ministro della giustizia emesso in data 26 novembre 2021 (pag. 1, sub 1) ed emanato successivamente alla pubblicazione delle graduatorie, era previsto che per "il completamento delle piante organiche del personale dell'amministrazione (...) Saranno assicurati il definitivo scorrimento delle graduatorie";

peraltro, il piano integrato di attività e organizzazione del 30 giugno 2022 per gli anni 2022-2024, nell'allegato documento "piano triennale del fabbisogno del personale", prevedeva per l'anno 2022 (pagg. 20 e 21) l'esaurimento della vigente graduatoria direttori con assunzione e preliminare utilizzo del *budget* residuale 2019-2020 pari a 70.194.152,34 euro, di cui 59.623.825,75 relativi all'attuazione di quanto autorizzato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2019;

al fine di procedere allo scorrimento delle graduatorie si è posta la necessità dell'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri autorizzatorio, a cui era propedeutica la trasmissione del piano integrato e dell'allegato piano del fabbisogno del personale al Dipartimento della funzione pubblica, incaricata della predisposizione del decreto stesso;

da giugno 2022 a gennaio 2023 i candidati risultati idonei, in considerazione della scadenza di efficacia delle graduatorie con valenza biennale tra febbraio (Campobasso) e aprile 2023 (Lecce), hanno inviato varie diffide al Ministero della giustizia e al Dipartimento della funzione pubblica, che si sono rimbalzati responsabilità per ragioni variamente riconducibili al mancato invio del piano integrato o alla carenza della documentazione necessaria. È stato comunque ribadito che il Dipartimento della funzione pubblica stava procedendo alla redazione del predetto decreto che avrebbe dovuto assicurare lo scorrimento della graduatoria e l'assunzione degli idonei, ma che era in ritardo in quanto alcune amministrazioni avevano inviato il piano integrato di attività e organizzazione in ritardo;

in data 12 giugno 2023 è stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 135 il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2023 con il quale, all'art. 13, si autorizzava il Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi del Ministero della giustizia ad indire procedure di reclutamento con assunzione a tempo indeterminato delle unità di personale indicate nella tabella 16, allegata allo stesso decreto, contenente la previsione dello scorrimento delle graduatorie per assunzioni programmate di 347 unità con qualifica area funzionari, ex area terza F3 direttore (aut. bando decreto 20 giugno 2019), così come già previsto dal piano integrato per il triennio 2022-2024, approvato con decreto ministeriale 30 giugno 2022 n. 1901. Tanto veniva previsto anche per il concorso di cancellieri esperti, bandito successivamente (11 dicembre 2020);

considerato che:

in data 23 giugno 2023 il Ministero ha disposto per lo scorrimento dei cancellieri esperti (con assunzione prevista per il 5 settembre 2023), ma nulla per i direttori;

il sottosegretario Delmastro ha risposto in data 12 luglio 2023, presso la Camera dei deputati, all'interrogazione 5-01104 con una dichiarazione a giudizio dell'interrogante sconcertante e fuorviante, in palese contrasto con quanto contenuto nel piano integrato e nello stesso decreto licenziato dal Governo, laddove afferma che "in seguito alla procedura concorsuale per l'assunzione di 2.329 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo di funzionario da inquadrare nell'area funzionale terza fascia economica F1, all'assunzione mediante scorrimento della graduatoria formatasi a seguito del concorso per titoli ed esami per la copertura di 2.133 posti elevati a 2736 di personale non dirigenziale, a tempo pieno e determinato, da inquadrare nell'area funzionale Terza fascia economica F1 e infine nella riqualificazione dei cancellieri esperti in funzionari giudiziari, mediante scorrimento integrale della graduatoria relativa alla procedura di selezione interna indetta con avviso n. 1 del 19 settembre 2016 in attuazione della legge 6 agosto 2015 n. 132, la dotazione organica dell'Area Funzionale Terza allo stato attuale è inferiore rispetto al numero delle unità in servizio, escludendo dal computo le limitate vacanze nelle figure tecniche (...) Per tale ragione non vi è la possibilità di provvedere a scorrere le graduatorie dei Distretti di Corte di Appello ancora capienti, se non a seguito dell'ampliamento della dotazione organica";

la valutazione della dotazione organica dell'area funzionale terza, fascia economica F3, rappresenta un presupposto già verificato nel piano integrato del 30 giugno 2022 per gli anni 2022-2024, nonché dallo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2023 che prevedeva il reclutamento con assunzione a tempo indeterminato delle unità di personale indicate nella tabella 16;

inspiegabilmente, nonostante le previsioni del piano integrato e delle disposizioni contenute nel decreto che contemplava lo scorrimento della graduatoria degli idonei del concorso direttori amministrativi area terza fascia F3, il Ministero ha assunto e riqualificato fuori dal piano previsionale dei fabbisogni 2022-2024 funzionari di area terza F1 di cui non aveva bisogno e non ha proceduto all'assunzione dei direttori (area terza F3) come era previsto, lasciando invariata la copertura della dotazione organica dei direttori;

il Ministero, peraltro, prestando fede delle parole del sottosegretario Delmastro, ha ingolfato con gli scorrimenti di un altro concorso e con la riqualificazione dei cancellieri, e ora pure con lo scorrimento degli addetti all'ufficio per il processo, l'area terza, immettendo funzionari F1 (in sovrannumero), che non sono e non possono essere direttori fascia F3 e le cui assunzioni sono state effettuate fuori dal piano del fabbisogno 2022-2024 allegato al piano integrato o dalla previsione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2023, senza che vi fosse esigenza di coperture della dotazione organica;

pertanto, lo scenario delineato dalle parole del Sottosegretario comporta: area terza ingolfata da F1, ma scoperture invariate (35 per cento) nel profilo direttori, con conseguente carenze di personale nella figura del direttore in vari distretti di corte di appello, tribunali, giudici di pace e procure,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda rivalutare quanto affermato dal sottosegretario Delmastro e dare seguito all'immediata assunzione, per scorrimento della graduatoria degli idonei, di 347 unità con qualifica area funzionari, area terza F3 direttore così come già previsto dal piano integrato per il triennio 2022-2024, approvato con decreto ministeriale 30 giugno 2022 n. 1901 e autorizzato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2023 (registrato dalla Corte dei conti il 30 maggio 2023 al n. 1603).

(4-01133)

(8 aprile 2024)

RISPOSTA. - Si comunica che in seguito all'espletamento della prova d'esame relativa al concorso bandito con avviso del 17 novembre 2020, su base distrettuale, per il reclutamento di complessive 400 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo di direttore, da inquadrare nell'area funzionale terza, fascia economica F3, nei ruoli del

personale dell'amministrazione giudiziaria, ad eccezione della Valle d'Aosta, sono state approvate, tra il mese di marzo e il mese di aprile dell'anno 2021, le graduatorie distrettuali definitive dei vincitori, con la presa di possesso della sede scelta fissata entro il mese di luglio dello stesso anno. Alla data del 31 dicembre 2021 le unità assegnate nei vari distretti di corte di appello sono state 386.

Successivamente all'approvazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 giugno 2022 di autorizzazione all'assunzione di ulteriori unità dalle graduatorie capienti, si è provveduto allo scorrimento delle stesse nei distretti di corte di appello di Bologna, Firenze, Genova, Milano, Trieste e Venezia. L'immissione in possesso, fissata al 24 ottobre 2022, ha visto concretizzarsi l'assunzione di 27 idonei, a fronte delle 34 sedi messe nella disponibilità di scelta da parte dell'amministrazione. Si è poi provveduto allo scorrimento di ulteriori 3 unità esclusivamente dalla graduatoria del distretto di corte di appello di Venezia, portando il totale degli idonei residui nei vari distretti di corte di appello (ad esclusione di quelli di Brescia, Genova, Milano, Torino e Trieste, in cui le graduatorie sono esaurite) a 304 unità, con un totale di assunzioni di 416 unità.

Appare opportuno rilevare in proposito che in data 9 maggio 2022 è stato siglato il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni centrali per il triennio 2019-2021, con il quale si sono disapplicate le disposizioni relative ai sistemi di classificazione professionale contenute nei precedenti contratti nazionali, istituendo le cosiddette famiglie professionali all'interno di 4 aree: tra le altre, è prevista anche l'area funzionari, comprensiva di entrambe le figure degli attuali funzionari e direttori.

Peraltro, in seguito alla procedura concorsuale per l'assunzione di 2.329 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo di funzionario, da inquadrare nell'area funzionale terza, fascia economica F1, mediante scorrimento della graduatoria formatasi all'esito del concorso per titoli ed esami per la copertura di 2.133 posti, elevati a 2.736, di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell'area terza, posizione retributiva e fascia retributiva F1, o categorie e livelli equiparati, nel profilo di funzionario amministrativo in virtù del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 luglio 2022, che ha autorizzato questa amministrazione ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella tabella 11 allo stesso decreto allegata, anche mediante scorrimento di candidati risultati idonei in altri concorsi, e infine alla riqualificazione dei cancellieri esperti in funzionari giudiziari mediante scorrimento integrale della graduatoria relativa alla procedura di selezione interna indetta con avviso n. 1 del 19 settembre 2016, in attuazione dell'art. 21-*quater* del decreto-legge n. 83 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 132 del 2015, la dotazione organica dell'area funzionari (già area terza) era inferiore rispetto al numero delle unità in servizio, escludendo dal computo le limitate vacanze nelle figure tecniche (funzionari contabili, informatici, statistici e edili). La legge n. 112 del

2023, di conversione del decreto-legge n. 75 del 2023, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del giubileo della chiesa cattolica per l'anno 2025, aveva perciò previsto l'aumento di 1.947 unità di personale della dotazione organica nell'area funzionari (già area terza) così come previsto dal contratto collettivo nazionale del comparto funzioni centrali per il triennio 2019-2021 (in cui rientra anche la figura professionale di direttore), creando così le condizioni per procedere poi allo scorrimento integrale delle graduatorie dei distretti di corte di appello capienti nell'ambito del concorso per 400 direttori, fascia economica F3 (la cui validità è stata prorogata al 31 dicembre 2024).

Ebbene, a seguito della definizione dell'interpello ordinario nazionale per complessivi 9.739 posti vacanti in vari profili professionali (tra cui quello di direttore), rivolto al personale dell'organizzazione giudiziaria ai sensi dell'art. 4 dell'accordo sindacale del 15 luglio 2020, è stato possibile verificare sul territorio la situazione delle vacanze del profilo di direttore. Pertanto, in virtù di quanto previsto nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2023 e con provvedimenti del 17 ottobre 2023 e del 24 ottobre 2023, viste le mancate prese di possesso dei precedenti scorrimenti e le scoperture di organico, si è disposto un ulteriore scorrimento, di complessive 7 unità, delle graduatorie dei distretti di corte di appello, rispettivamente, di Bologna e di Napoli.

Successivamente, con provvedimenti del 21 dicembre 2023, si è avviata un'ulteriore procedura assunzionale, per complessive 208 unità, mediante scorrimento delle graduatorie dei distretti di corte di appello di Ancona, Bari, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, Firenze, L'Aquila, Lecce, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Roma uffici centrali, Salerno e Venezia. A seguito di quest'ultimo scorrimento, sussistendo ancora complessive 75 unità di idonei nei distretti di corte di appello di Catanzaro, Firenze, Lecce, Messina, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, all'esito di una ricognizione delle vacanze di organico negli uffici giudiziari dei richiamati distretti e delle rinunce e mancate prese di possesso nei precedenti scorrimenti, con provvedimenti del 21 marzo 2024 e del 25 marzo 2024, si è avviata altra procedura assunzionale di complessive 25 unità, che dovranno prendere possesso in data odierna.

Quanto alle unità di idonei residui, pari a 50 (ripartiti in 23 nel distretto di corte di appello di Catanzaro, 18 nel distretto di Firenze, 7 nel distretto di Messina e 2 nel distretto di corte di appello di Perugia), si provvederà ad un ulteriore scorrimento nei distretti in cui dovessero verificarsi rinunce e mancate prese di possesso, e, successivamente, si chiederà agli idonei di comunicare la disponibilità ad essere assunti in sedi di altri distretti ove sussistono vacanze di organico. In particolare, 18 unità saranno assunte presso il Tribunale di Roma, viste le vacanze sussistenti e la necessità di rafforzare l'organico in virtù di quanto previsto dal protocollo siglato con il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della

collaborazione in materia migratoria, sottoscritto a Roma il 6 novembre 2023.

L'amministrazione sta dunque dimostrando il suo fermo intendimento a tenere fede agli impegni assunti, ivi compreso quello a procedere allo scorrimento delle graduatorie, nell'interesse di tutti e nel rispetto dei principi di buon andamento, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa. Inoltre, si tiene a precisare che le assunzioni di addetti all'ufficio per il processo non sono affatto andate ad ingolfare l'area terza in quanto la pianta organica del personale amministrativo a tempo determinato addetto all'ufficio per il processo è stata individuata con apposito decreto ministeriale 28 settembre 2021 e, dunque, non interferisce con la ordinaria attività assunzionale.

Il Ministro della giustizia

NORDIO

(15 aprile 2024)
